

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

34 / 2022 del 01/02/2022

Oggetto: CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA AREU ED UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - PROVVEDIMENTI

OGGETTO: CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA AREU ED UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - PROVVEDIMENTI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 32/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VALUTATO che AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

ACQUISITO il parere positivo della richiesta di convenzione dall'Università degli Studi di Milano con sede in Milano, via Festa del Perdono, 7, CF 80012650158 - P.I. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Elio Franzini, caricata tramite il portale dell'Università;

CONSIDERATO che il tirocinio formativo si svolge secondo quanto previsto nel Progetto Formativo redatto, di volta in volta, dall'Università e che indica il nominativo del tutore universitario e di quello dell'Agenzia, nonché le indicazioni in merito agli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, la durata dello stesso e le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio medesimo;

PRESO ATTO che:

- a) la realizzazione dei tirocini non comporta né per l'Agenzia né per l'Università oneri economici e obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione in parola;
- b) l'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possano derivargli dal partecipare all'attività dell'Agenzia ospitante e che deve comprendere anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Agenzia e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e, pertanto, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;

- formazione generale e formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;

b) "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08, se prevista, e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico del soggetto ospitante;

RITENUTO pertanto di procedere alla stipula di una convenzione di che trattasi, come da testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con durata di 5 anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi in scadenza;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e l'Università degli Studi di Milano per consentire lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento a studenti proposti dall'Università stessa, presso le strutture aziendali dell'AREU;
2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata di 5 anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi in scadenza;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di dare atto che l'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Agenzia ospitante e che le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Agenzia e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto AREU, in qualità di soggetto ospitante, s'impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:
 - a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
 - b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08;

prevedendo che i predetti adempimenti vengano tempestivamente assolti dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di AREU;

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Franzini nato a Milano il 19/05/1956

E

..... (nome completo azienda/ente) P.IVA - C.F. ,
con sede legale in (indirizzo completo sede legale) nella persona del/della
..... (firmatario) nato/a a il

Premesso che

1. l'Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. l'Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia;
3. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari e/o extracurriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

Si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini extracurriculari (formativo e di orientamento) e/o per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni.

Ai sensi della presente convenzione:

- sono tirocini curriculari i tirocini svolti da studenti dell'Università degli Studi di Milano in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. I tirocini curriculari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento.
- sono tirocini extracurriculari i tirocini svolti da coloro che abbiano conseguito presso l'Università degli Studi di Milano, da non più di 12 mesi un titolo di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione e ai quali sia applicabile la normativa vigente in Regione Lombardia (inclusi quelli attivati da un soggetto ospitante multilocalizzato).

Sono esclusi dalla presente convenzione:

- i tirocini professionalizzanti dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italia



e veterinario;

- i tirocini post laurea previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Per i tirocini extracurriculari la durata, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, è stabilita dagli Indirizzi Regionali.

ARTICOLO 3

Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurriculari ed è facoltativa per i tirocini curriculari.

Le parti concordano che:

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurricolari, facoltativa per i tirocini curriculari;
- l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;
3. Nel caso di tirocini extracurricolari, l'invio delle comunicazioni obbligatorie alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione è di competenza del soggetto ospitante o di soggetti da lui delegati.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità quinquennale non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento su richiesta del soggetto promotore in caso di violazione -anche parziale- della normativa di riferimento e in caso di inosservanza di quanto sottoscritto nella



convenzione medesima e nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

ARTICOLO 10

Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell’intero arco di durata della presente convenzione.
2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l’Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L’Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all’osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.
3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

Anticorruzione

1. Le parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

2. Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Il soggetto ospitante, se soggetto privato, dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell'Università degli Studi di Milano che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del d.lgs.30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii
4. Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

Privacy

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo sia informatizzato i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale. L'Informativa dell'Università è disponibile alla pagina dedicata sul sito di Ateneo.

L'Ente convenzionato nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Data

Per il Soggetto Ospitante

.....

(denominazione Soggetto Ospitante)

.....

(timbro dell'azienda/ente e firma del
rappresentante legale)

.....

(nome del legale rappresentante o suo delegato)

Per il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Milano

.....

f.to Il Rettore
Prof. Elio Maria Franzini

Milano, 20/01/2022

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Milano
via Festa del Perdono, 7
20122 Milano

c. a., COSP

Atto di formalizzazione dell'adesione di AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l'Università degli Studi di Milano (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell'Ateneo.

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA, C.F./partita IVA IT11513540960 con sede legale in VIALE MONZA N. 223, 20126 MILANO (MI), rappresentato/a da ALBERTO ZOLI, nato/a a FORLI' (FC), il 28/03/1955, con la carica di DIRETTORE GENERALE, residente per la carica in VIA A. CAMPANINI N. 6, 20124 MILANO,

CHIEDE

di formalizzare la propria adesione, a decorrere dalla data della presente, in qualità di soggetto ospitante, alla Convenzione adottata dall'Università degli Studi di Milano (pubblicata sul sito d'ateneo), finalizzata a disciplinare lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari in adempimento alla normativa vigente in materia (di seguito, Convenzione).

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nella Convenzione pubblicata sul sito istituzionale www.unimi.it e di accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- di essere consapevole del fatto che la Convenzione ha durata quinquennale e che non è tacitamente rinnovabile. Potrà essere rinnovata alla sua scadenza dietro apposita richiesta di rinnovo;
- di assumersi tutti gli impegni previsti dalla Convenzione in capo al Soggetto Ospitante anche con riferimento alle misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al trattamento dei dati personali;
- di essere a conoscenza e di attenersi, durante l'esecuzione della Convenzione, ai principi contenuti nel Codice Etico a cui l'Università fa riferimento nello svolgimento delle sue attività interne ed esterne. Il testo del Codice Etico è pubblicato sul sito istituzionale www.unimi.it;
- di essere a conoscenza che nel caso di violazione, anche parziale, dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano e/o di quanto previsto nella Convenzione, la stessa potrà essere risolta dal Soggetto Promotore;
- di essere a conoscenza che l'adesione non conferisce ad alcun titolo il diritto di utilizzo del logo e del nome del COSP e dell'Università degli Studi di Milano;
- di aver preso visione del Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati personali;
- di trattare i dati personali connessi alla esecuzione della convenzione secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati.

Distinti saluti.

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
(timbro dell'azienda/ente e firma del Rappresentante Legale)

Con il presente atto di adesione ALBERTO ZOLI dichiara di aver preso visione delle condizioni riportate nella convenzione, di accettarle integralmente e di assumersi gli impegni dalla stessa derivanti.

La presente adesione decorre dalla data 20/01/2022 fino alla data di scadenza 19/01/2027.